REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. …4 DEL …07/01/2025

OGGETTO: Restrizioni, per l'anno 2025, all'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica nelle acque salmonicole (Zona A) della provincia di Verona in concessione all'Associazione Pescatori della Provincia di Verona (A.P.P.V.) al. Articolo 36, comma 7, del Regolamento regionale n. 1 del 03 gennaio 2023 e Allegato G "Piano di Gestione Acque Dolci – Zone A e B" della Carta ittica regionale.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente decreto approva le restrizioni, per l'anno 2025, alla pesca dilettantistico-sportiva nelle acque salmonicole (Zona A) della provincia di Verona in concessione all'A.P.P.V., ai sensi dell'articolo 36, comma 7, del Regolamento regionale 03 gennaio 2023, n. 1. Le restrizioni al Regolamento regionale e alla Carta ittica regionale sono state richieste dal Concessionario e risultano giustificate dalle esigenze di tutela del patrimonio ittico e di protezione dell'ambiente fluviale.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 «Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"» e in particolare l'art. 11;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1649 del 29/11/2021 e n. 579 del 27/05/2024, di incarico di direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria al dott. Pietro Salvadori, fino al 30/06/2026;

VISTA la DGR n. 956 del 13/08/2024 di trasferimento in ruolo del dott. Pietro Salvadori nell'organico della Regione del Veneto, a seguito di procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il decreto n. 396 del 17 settembre 2021 del Direttore della Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria con il quale sono stati individuati, ai fini e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 18, lettera a), della LR n. 54/2012, gli atti e i provvedimenti amministrativi ex provinciali in materia di caccia e pesca di competenza del Direttore della Unità Organizzativa "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria", assegnando allo stesso la responsabilità dei relativi procedimenti;

VISTA la Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto";

VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 03 gennaio 2023 "*Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19*", che disciplina l'attività di pesca nelle acque interne e maritime interne della Regione del Veneto con l'eccezione delle acque del lago di Garda che sono soggette a regolamentazione separata;

CONSIDERATO, in particolare, che il sopraccitato R.R. n. 1/2023 ha previsto i seguenti le seguenti tematiche:

- articolo 4: forme e modalità di coltivazione delle acque;
- articolo 6: zone a riposo biologico e le zone destinate a forme particolari di pesca;

- articolo 8: uso di esche e pasture;
- articolo 11: catture consentite al pescatore sportivo o dilettante;
- articolo 12: tipi di pesca vietati;
- articolo 13: modalità di pesca in Zona A;
- articolo 29: periodi di divieto e misure minime di prelievo;
- articolo 36: concessioni per la pesca sportiva e dilettantistica;

VISTA la D.G.R. n. 1747 del 30 dicembre 2022 con la quale è stata approvata la nuova Carta ittica regionale, ed in particolare l'Allegato G "Piano di Gestione Acque Dolci - Zone A e B";

VISTA la D.G.R. n. 819 del 12 luglio 2024 con la quale è stata approvata la Prima Variante della Carta ittica regionale, a seguito dell'acquisizione del parere per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e della DGR n. 545 del 09 maggio 2022;

VISTO l'articolo 30 della L.R. 28 aprile 1998, n. 19 il quale prevede che la Giunta regionale può rilasciare la concessione delle acque pubbliche per l'esercizio di pesca sportiva e dilettantistico ad Enti pubblici, Associazioni o Società di pescatori sportivi nonché alla Federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), di norma per zone ittiologiche omogenee individuate dalla Carta Ittica;

VISTO l'articolo 36, comma 1, del Regolamento Regionale 03 gennaio 2023, n. 1, il quale prevede che le concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica in acque pubbliche, previste dall'articolo 30 della Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono rilasciate dalla Struttura regionale competente a enti pubblici, alla Federazione del Comitato Olimpico Nazionale (C.O.N.I.) e ad associazioni o società di pescatori sportivi non aventi finalità di lucro;

VISTO il decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria" n. 805 del 07 dicembre 2023 con il quale è stati approvato il Disciplinare di concessione all'Associazione Pescatori della Provincia di Verona per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica nelle acque salmonicole (Zona A) della provincia di Verona, nello stesso individuate;

CONSIDERATO, in particolare, che all'articolo 36, comma 7, del sopraccitato Regolamento regionale n. 1/2023 è stato stabilito che "*Ai fini della tutela del patrimonio ittico e della protezione dell'ambiente fluviale il concessionario di pesca sportiva e dilettantistica in acque pubbliche ha la facoltà di richiedere alla Struttura regionale competente l'adozione di restrizioni alla pesca che riguardino i periodi di divieto, le giornate e gli orari di pesca, i modi e gli attrezzi di pesca, le esche e le pasture, le lunghezze minime e le quantità di prelievo. Il provvedimento della Struttura regionale competente costituisce regolamentazione dell'esercizio di pesca, anche ai fini sanzionatori*";

PRESO ATTO che l'A.P.P.V. in data 02/01/2025 ha confermato per l'anno 2025 la stessa regolamentazione della pesca all'interno della Concessione prevista per l'anno 2024, così come approvata con il DDR n. 15 del 08/01/2024;

PRESO ATTO che con il disciplinare di concessione delle acque all'A.P.P.V. approvato con il soprammenzionato D.D.R. n. 805/2023, sono state recepite le proposte di istituzione delle zone destinate a protezione o a limitazioni all'esercizio della pesca, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e dalla Carta ittica regionale;

PRESO ATTO, altresì, che all'articolo 5 del disciplinare di concessione è stato stabilito che "*la Struttura regionale competente, su proposta del Concessionario, adotterà il provvedimento di approvazione delle ulteriori restrizioni alla pesca che riguardino i periodi di divieto, le giornate e gli orari di pesca, i modi e gli attrezzi di pesca, le esche, le pasture, le lunghezze minime e la quantità di prelievo ai sensi dell'articolo 36, comma 7, del Regolamento regionale n. 1/2023*";

CONSIDERATO che le restrizioni all'esercizio della pesca prevista per l'anno 2025 sono coerenti con i contenuti della Carta ittica regionale e del Regolamento regionale della pesca n. 1/2023, risultando perfettamente compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio ittico e di protezione dell'ambiente acquatico;

RITENUTO necessario adottare tempestivamente il presente decreto al fine di rendere possibile, sin da subito, l'attivazione, da parte del Concessionario, di tutte le procedure finalizzate alla stampa e distribuzione dei tesserini segnacatture e più in generale, allo svolgimento di ogni intervento e attività gestionale, a partire dal 01 gennaio 2025;

ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

DECRETA

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare le ulteriori restrizioni all'esercizio della pesca sportiva nella Zona salmonicola (Zona A) della provincia di Verona in concessione all'Associazione Pescatori della Provincia di Verona (A.P.P.V.), durante l'anno 2025, secondo quanto previsto nell'**Allegato A**), quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;

3. di stabilire che l'esercizio della pesca sportiva nella Zona salmonicola in concessione all'A.P.P.V., durante l'anno 2025, verrà conseguentemente regolamentato secondo quanto previsto nell'**Allegato B**), quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;

4. di precisare che, per quanto non specificatamente stabilito con il presente decreto, valgono le disposizioni previste dalla L.R. n. 19/1998 e ss.mm.ii., R.R. n. 1/2023, Carta ittica regionale approvata con D.G.R. n. 1747/2022 e dal Disciplinare di concessione approvato con D.D.R. n. 805/2023;

5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

L'Amministrazione si solleva da qualsiasi responsabilità per danni diretti e/o indiretti, causati a sé stesso o a terzi durante lo svolgimento dell'attività autorizzata.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni.

f.to Dott. Pietro Salvadori

RESTRIZIONI ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA DILETTANTISTICO-SPORTIVA NELLE ACQUE SALMONICOLE DELLA PROVINCIA DI VERONA IN CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE PESCATORI DELLA PROVINCIA DI VERONA (A.P.P.V.) PER L'ANNO 2025

L'esercizio della pesca per l'anno 2025 nelle acque della zona A (zona salmonicola) in concessione dell'Associazione pescatori della provincia di Verona (A.P.P.V.) è ulteriormente limitato rispetto a quanto stabilito dalla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e ss.mm.ii. e dal regolamento regionale n. 1/2023:

a) autorizzazione alla pesca: per poter esercitare la pesca è necessario essere muniti della licenza di pesca in corso di validità e della tessera-permesso rilasciata dal concessionario A.P.P.V., contenente le indicazioni di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 19/98, in sostituzione del tesserino regionale per la zona A. I minori di anni 18 possono pescare all'interno della concessione, anche se privi di tesserino catture, purché accompagnati da un tesserato alla concessione sul cui tesserino dovranno annotare gli eventuali capi da loro stessi catturati. L'A.P.P.V. può rilasciare permessi di pesca a validità stagionale, giornaliera o per un periodo dalla Stessa determinato, fissando eventualmente anche il numero di pesci massimo catturabile nonché, relativamente al permesso stagionale, il numero massimo di uscite consentite (pari a n. 50 per l'anno 2025);
b) chiusura della pesca: l'esercizio della pesca nelle zone no-kill e C&R e nei campi gara per lo svolgimento di eventuali gare, raduni e manifestazioni di pesca sportiva autorizzati dalla Struttura regionale competente è consentito sino al 31 ottobre 2025;
c) giorni di divieto di pesca: nel fiume Adige, nel rio Pissotte e in tutti gli altri affluenti dell'Adige (ad esclusione di quelli appartenenti ai sottobacini Fibbio-Antanello e Alpone-Tramigna), la pesca è vietata nella giornata di martedì, purché non ricadenti in festività nazionali. Negli altri corsi d'acqua la pesca è invece vietata nella giornata di venerdì, purché non ricadenti in festività nazionali. Il divieto si applica anche nei tratti no-kill e C&R (cattura e rilascia);
d) attrezzi ed esche consentite: in tutte le acque in concessione è consentito l'uso di una sola canna con o senza mulinello munita di un solo amo o di 2 ancorette facenti parte di una unica esca (il rilascio del pesce di misura lecita è consentito solo nel caso di utilizzo di ami singoli senza ardiglione), o di una moschera a galla munita di non più di 3 ami o di una coda di topo, tenkara o valsesiana con una sola esca (è consentito l'uso di 2 esche per la pesca a mosca nel fiume Adige dopo il 16 aprile). Nel fiume Adige, dal 16 aprile al 28 settembre, è consentito l'uso di una camolera o di una coda di topo munite di non più di 2 ami posti ad una distanza minima, uno dall'altro, di 50 cm.
   Nelle acque dei bacini del Fibbio-Antanello e Tramigna-Alpone è consentito l'utilizzo delle ancorette prive di ardiglione.
   Quali esche naturali è consentito l'utilizzo esclusivamente del lombrico (verme da terra), camola del miele, "caimano" e del pesciolino morto.
   In tutte le acque della concessione, ad esclusione delle zone no-kill, è consentito l'utilizzo delle esche siliconiche.
   È consentito l'uso del polistirolo bianco esclusivamente al fine di mantenere l'esca sospesa dal fondo.
   Ad eccezione degli artificiali è fatto obbligo, per il pesce sottomisura o per quello catturato in periodo di divieto, di tagliare il nylon vicino all'amo con la massima cura possibile, senza toccarlo con le mani e senza salparlo dall'acqua, utilizzando il guadino ove è possibile;
e) lunghezze minime di cattura: la lunghezza minima di cattura e detenzione sono le seguenti:
   - trota fario: 25 cm;
   - temolo (solo per l'Adige): 35 cm;
f) numero massimo di capi catturabili: per tutte le acque in concessione viene stabilito un numero massimo complessivo di 3 capi trattenuti, per pescatore e per giornata, di salmonidi e di timallidi, di cui non più di un capo di temolo esclusivamente nel fiume Adige. In tutte le acque in concessione è vietato trattenere capi di trota marmorata e dei suoi ibridi con la trota fario, di luccio, di barbo e delle altre specie di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento regionale n. 1/2023.
   Il limite dei tre (3) capi giornalieri si applica anche quando il pescatore si sposta dai sottobacini Fibbio-Tramigna-Alpone al fiume Adige e viceversa. Se dopo aver trattenuto uno o due salmonidi (trota fario o

iridea) il pescatore desidera pescare rilasciando il catturato, deve annullare le rimanenti caselle catture relative alla giornata di pesca nel tesserino e comunque solo in caso di utilizzo di ami singoli senza ardiglione.
Nelle acque in concessione è consentita la cattura di non più 50 capi tra salmonidi e temoli da segnare nel primo tesserino controllo catture annuale. Raggiunto tale limite è possibile richiedere un altro libretto segna-catture, riconsegnando il precedente. Al raggiungimento della quota giornaliera massima consentita o di quella massima annuale di cui sopra il pescatore deve smettere immediatamente l'esercizio della pesca;

g) periodi di proibizione:
- la cattura della sanguinerola è sempre vietata;

h) zone di pesca "no kill" a mosca (no kill-C&R):
- fiume Adige: dal confine con la provincia di Trento a valle per circa 6 km sino fino al ponte di Rivalta;
- torrente Fibbio: dall'incubatoio dell'A.P.P.V. di Montorio Veronese, in località Parola, fino al ponte in località Ferrazze;
- rio Fraselle: intero corso d'acqua, dal confine con il Parco naturale regionale della Lessinia a valle.

La pesca in tali zone è consentita sino al 31 ottobre con l'immediato rilascio del pesce catturato.
In tali zone la pesca è consentita esclusivamente con la tecnica della mosca con una singola esca ad amo singolo senza ardiglione, sia a secca che a ninfa o streamer, comprese le canne valsesiane e tenkara.
La pesca nelle zone no-kill impedisce di trattenere pesci nell'intera giornata, anche se si proviene o si andrà in zone in cui il prelievo è concesso; conseguentemente, prima di iniziare la pesca, devono essere annullate tutte le caselle cattura riportate sul tesserino.
Dalle zone no-kill è possibile spostarsi alle zone C&R e alle zone ove è consentito il prelievo, senza tuttavia poter mai effettuare il prelievo di pesci per l'intera giornata.
É assolutamente vietato detenere sul luogo di pesca esche naturali, nonché attrezzi ed esche non consentiti.
Il pesce deve essere recuperato e slamato con cura in acqua (fatte salve le situazioni ove ciò comporta un pericolo per l'incolumità del pescatore) per essere reimmesso immediatamente in loco;

i) zone di pesca C&R (no kill):
e) fiume Adige: dal ponte in località "*Cristo della Strada*" al ponte di Sega di Cavaion;
f) fiume Adige: dal ponte di Settimo di Pescantina al ponte della ferrovia in loc. Parona
g) torrente Fibbio: dal ponte in località Ferrazze a valle fino alla località "*Scimmia*" in comune di San Martino Buon Albergo;
h) torrente Fibbio: dall'incubatoio A.P.P.V. in loc. Parola a monte fino al paese di Montorio (loc. Circolo I° Maggio).

La pesca in tali zone è consentita sino al 31 ottobre con l'immediato rilascio del pesce catturato.
In tali tratti la pesca è consentita con le tecniche dello spinning e della mosca (sia a secca, che a ninfa o streamer, comprese le canne valsesiane e tenkara), entrambe con una singola esca armata di un amo singolo senza ardiglione e terminante con una sola punta, fatta eccezione per i minnow che possono montare fino ad un massimo di due (2) ami privi di ardiglione.
Sono vietate le ancorette prive di ardiglione nelle zone no-kill e C&R, mentre è invece consentito l'uso di esche siliconiche esclusivamente con la sola tecnica dello spinning, ovvero con canna di lunghezza inferiore a 3 m e nessun appesantimento sul filo. É altresì vietato detenere sul luogo di pesca esche naturali e attrezzi non consentiti.
Per praticare la pesca all'interno delle zone no-kill e C&R è necessario annullare tutte e tre le caselle cattura della relativa giornata. Dalle zone no-kill e C&R è possibile spostarsi ai tratti fluviali ove è consentito il prelievo, fermo restando l'obbligo di esercitare la pesca con le stesse modalità consentite nelle zone no-kill e C&R e comunque senza mai effettuare il prelievo di pesci per l'intera giornata.
É assolutamente vietato detenere sul luogo di pesca esche naturali, nonché attrezzi ed esche non consentiti.
Il pesce deve essere recuperato e slamato con cura in acqua (fatte salve le situazioni ove ciò comporta un pericolo per l'incolumità del pescatore) per essere reimmesso immediatamente in loco;

j) bandite di pesca (zone di riposo biologico integrali):
- fiume Adige: 55 m a monte e 55 m a valle dello sbarramento del Chievo;
- fiume Adige: 22 m a monte dello sbarramento ENEL di San Pancrazio;
- testa della risorgiva del Tramigna a Cazzano di Tramigna (laghetto Mora);
- rio Molini in Comune di Brentino Belluno;
- torrente Roselletta dall'origine sino alla barriera autostradale di Verona Est;
- teste delle risorgive del Fibbio (laghetti Fontanon, Pescheria e Squarà);
- fossa Pozza dall'origine presso l'ex oleificio a valle fino al ponticello in loc. Ferrazze per una lunghezza di circa 150 m;

- torrente Fibbio dallo scarico della centrale idroelettrica di Montorio Veronese fino alla confluenza con il corso principale per una lunghezza di circa 200 m all'interno dell'area ex Sapel;
- fiume Adige da 400 m sotto la diga del Chievo a valle per 300 m (il divieto riguarda anche l'entrata in acqua);

k) ulteriori norme: in tutte le acque in oggetto valgono le ulteriori norme regolamentari:
- il permesso di pesca, sia annuale che temporaneo, deve essere debitamente compilato secondo le modalità (incluso l'obbligo di utilizzo della penna indelebile) stabilite dal concessionario ivi prescritte; qualora poi il pescatore intenda depositare il pescato, deve provvedere immediatamente a cerchiare la segnatura sulla tessera controllo-catture relativa ai singoli capi catturati;
- il socio annuale o giornaliero dell'A.P.P.V. può usufruire di un solo permesso nell'arco della giornata. Il socio annuale non può utilizzare permessi giornalieri;
- è vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sulle rive dei corsi o specchi d'acqua;
- è vietata l’introduzione nelle acque pubbliche di qualunque specie ittica adibita all’uso come esca.

PRESCRIZIONI ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA DILETTANTISTICO-SPORTIVA NELLE ACQUE DELLA ZONA A IN CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE PESCATORI DELLA PROVINCIA DI VERONA (A.P.P.V.) PER L'ANNO 2025

L'esercizio della pesca per l'anno 2025 nelle acque della zona A (zona salmonicola) in concessione dell'Associazione pescatori della provincia di Verona (A.P.P.V.) è consentito nel rispetto delle prescrizioni sotto indicate:

a) acque in concessione della zona A: tutte le acque pubbliche individuate dalla Carta ittica regionale;
b) autorizzazione alla pesca: per poter esercitare la pesca è necessario essere muniti della licenza di pesca in corso di validità e della tessera-permesso rilasciata dal concessionario A.P.P.V., contenente le indicazioni di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 19/98, in sostituzione del tesserino regionale per la zona A. I minori di anni 18 possono pescare all'interno della concessione, anche se privi di tesserino catture, purché accompagnati da un tesserato alla concessione sul cui tesserino dovranno annotare gli eventuali capi da loro stessi catturati. L'A.P.P.V. può rilasciare permessi di pesca a validità stagionale, giornaliera o per un periodo dalla Stessa determinato, fissando eventualmente anche il numero di pesci massimo catturabile nonché, relativamente al permesso stagionale, il numero massimo di uscite consentite (pari a n. 50 per l'anno 2025);
c) apertura della pesca: l'apertura alla pesca in Adige è fissata a domenica 02 febbraio, mentre nelle altre acque della concessione la pesca è consentita a partire da domenica 02 marzo;
d) chiusura della pesca: per tutte le acque in concessione la chiusura alla pesca è fissata a domenica 28 settembre. L'esercizio della pesca nelle zone no-kill e C&R e nei campi gara per lo svolgimento di eventuali gare, raduni e manifestazioni di pesca sportiva autorizzati dalla Struttura regionale competente è consentito sino al 31 ottobre;
e) orari di pesca: la pesca è consentita esclusivamente da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto;
f) giorni di divieto di pesca: nel fiume Adige, nel rio Pissotte e in tutti gli altri affluenti dell'Adige (ad esclusione di quelli appartenenti ai sottobacini Fibbio-Antanello e Alpone-Tramigna), la pesca è vietata nella giornata di martedì, purché non ricadenti in festività nazionali. Negli altri corsi d'acqua la pesca è invece vietata nella giornata di venerdì, purché non ricadenti in festività nazionali. Il divieto si applica anche nei tratti no-kill e C&R (cattura e rilascia);
g) attrezzi ed esche consentite: in tutte le acque in concessione è consentito l'uso di una sola canna con o senza mulinello munita di un solo amo o di 2 ancorette facenti parte di una unica esca (il rilascio del pesce di misura lecita è consentito solo nel caso di utilizzo di ami singoli senza ardiglione), o di una moschera a galla munita di non più di 3 ami o di una coda di topo, tenkara o valsesiana con una sola esca (è consentito l'uso di 2 esche per la pesca a mosca nel fiume Adige a partire dal 16 aprile). Nel fiume Adige, dal 16 aprile al 28 settembre, è consentito l'uso di una camolera o di una coda di topo munite di non più di 2 ami posti ad una distanza minima, uno dall'altro, di 50 cm.

   Nelle acque dei bacini del Fibbio-Antanello e Tramigna-Alpone è consentito l'utilizzo delle ancorette prive di ardiglione.

   Quali esche naturali è consentito l'utilizzo esclusivamente del lombrico (verme da terra), camola del miele, "caimano" e del pesciolino morto.

   In tutte le acque della concessione, ad esclusione delle zone no-kill, è consentito l'utilizzo delle esche siliconiche.

   È consentito l'uso del polistirolo bianco esclusivamente al fine di mantenere l'esca sospesa dal fondo.

   In tutte le acque della concessione, ad esclusione delle zone no-kill, è consentito l'utilizzo delle esche siliconiche.

   Sul luogo di pesca è vietato detenere attrezzi da pesca ed esche proibite, anche relativamente al periodo in cui è vietato il loro utilizzo.

   In tutte le acque è vietato pescare con le uova di pesce e loro imitazioni, il sangue e suoi derivati e le interiora di animali. In tutte le acque della concessione è altresì sempre vietato l'utilizzo della larva di mosca carnaria (bigattino) o di altri ditteri (ad esclusione della larva di tipula), sia come esca che come pastura.

Ad eccezione degli artificiali è fatto obbligo, per il pesce sottomisura o per quello catturato in periodo di divieto, di tagliare il nylon vicino all'amo con la massima cura possibile, senza toccarlo con le mani e senza salparlo dall'acqua, utilizzando il guadino ove è possibile;

h) pasturazione: nelle acque in concessione all'A.P.P.V. è vietata ogni forma di pasturazione:

i) pesca professionale: è sempre vietata;

j) lunghezze minime di cattura: la lunghezza minima di cattura e detenzione sono le seguenti:
- trota fario: 25 cm;
- temolo (solo per l'Adige): 35 cm;
- cavedano: 25 cm;
- tutte le altre specie: come da regolamento regionale n. 1/2023;
- nessuna misura minima è invece prevista per la trota iridea;

k) numero massimo di capi catturabili: per tutte le acque in concessione viene stabilito un numero massimo complessivo di 3 capi trattenuti, per pescatore e per giornata, di salmonidi e di timallidi , di cui non più di un capo di temolo esclusivamente nel fiume Adige. In tutte le acque in concessione è vietato trattenere capi di trota marmorata e dei suoi ibridi con la trota fario, di luccio, di barbo e delle altre specie di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento regionale n. 1/2023.
Il limite dei tre (3) capi giornalieri si applica anche quando il pescatore si sposta dai sottobacini Fibbio-Tramigna-Alpone al fiume Adige e viceversa. Il pescatore comunque non può catturare e trattenere più di 5 kg di pesce di qualunque specie, salvo il caso in cui tale limite venga superato dall'ultimo capo catturato. Se dopo aver trattenuto uno o due salmonidi (trota fario o iridea) il pescatore desidera pescare rilasciando il catturato, deve annullare le rimanenti caselle catture relative alla giornata di pesca nel tesserino e comunque solo in caso di utilizzo di ami singoli senza ardiglione.
Nelle acque in concessione è consentita la cattura di non più 50 capi tra salmonidi e temoli da segnare nel primo tesserino controllo catture annuale. Raggiunto tale limite è possibile richiedere un altro libretto segna-catture, riconsegnando il precedente. Al raggiungimento della quota giornaliera massima consentita o di quella massima annuale di cui sopra il pescatore deve smettere immediatamente l'esercizio della pesca;

l) periodi di proibizione:
- salmonidi: fino al 01 febbraio incluso per l'Adige e fino al 01 marzo incluso per le altre acque, oltre che successivamente al 29 settembre (incluso), fatto salvo che per le zone no-kill e in quelle C&R (Cattura e Rilascia) e in occasione di gare, raduni e manifestazioni di pesca sportiva conformemente a quanto previsto nella relativa autorizzazione rilasciata dalla Struttura regionale competente;
- temolo: fino al 15 aprile incluso e a partire dal 29 settembre incluso. La cattura del temolo è consentita solo nel fiume Adige;
- altre specie: come previsto dal regolamento regionale n. 1/2023
- la cattura della trota marmorata e suoi ibridi con la trota fario, del luccio, del barbo, dello scazzone, della sanguinerola, dello spinarello, del barbo canino e del gambero di fiume è sempre vietata. E' altresì vietata la pesca delle altre specie elencate all'articolo 29, comma 2, del regolamento regionale n. 1/2023;

m) zone di pesca "no kill" a mosca (no kill-C&R):
- fiume Adige: dal confine con la provincia di Trento a valle per circa 6 km sino fino al ponte di Rivalta;
- torrente Fibbio: dall'incubatoio dell'A.P.P.V. di Montorio Veronese, in località Parola, fino al ponte in località Ferrazze;
- rio Fraselle: intero corso d'acqua, dal confine con il Parco naturale regionale della Lessinia a valle.

La pesca in tali zone è consentita sino al 31 ottobre con l'immediato rilascio del pesce catturato.
In tali zone la pesca è consentita esclusivamente con la tecnica della mosca con una singola esca ad amo singolo senza ardiglione, sia a secca che a ninfa o streamer, comprese le canne valsesiane e tenkara.
La pesca nelle zone no-kill impedisce di trattenere pesci nell'intera giornata, anche se si proviene o si andrà in zone in cui il prelievo è concesso; conseguentemente, prima di iniziare la pesca, devono essere annullate tutte le caselle cattura riportate sul tesserino.
Dalle zone no-kill è possibile spostarsi alle zone C&R e alle zone ove è consentito il prelievo, senza tuttavia poter mai effettuare il prelievo di pesci per l'intera giornata.
È assolutamente vietato detenere sul luogo di pesca esche naturali, nonché attrezzi ed esche non consentiti.
Il pesce deve essere recuperato e slamato con cura in acqua (fatte salve le situazioni ove ciò comporta un pericolo per l'incolumità del pescatore) per essere reimmesso immediatamente in loco

n) zone di pesca C&R (no kill):
- fiume Adige: dal ponte in località "*Cristo della Strada*" al ponte di Sega di Cavaion;
- fiume Adige: dal ponte di Settimo di Pescantina al ponte della ferrovia in loc. Parona

- torrente Fibbio: dal ponte in località Ferrazze a valle fino alla località "*Scimmia*" in comune di San Martino Buon Albergo;
- torrente Fibbio: dall'incubatoio A.P.P.V. in loc. Parola a monte fino al paese di Montorio (loc. Circolo I° Maggio).

La pesca in tali zone è consentita sino al 31 ottobre con l'immediato rilascio del pesce catturato.
In tali tratti la pesca è consentita con le tecniche dello spinning e della mosca (sia a secca, che a ninfa o streamer, comprese le canne valsesiane e tenkara), entrambe con una singola esca armata di un amo singolo senza ardiglione e terminante con una sola punta, fatta eccezione per i minnow che possono montare fino ad un massimo di due (2) ami privi di ardiglione.
Sono vietate le ancorette prive di ardiglione nelle zone no-kill e C&R, mentre è invece consentito l'uso di esche siliconiche esclusivamente con la sola tecnica dello spinning, ovvero con canna di lunghezza inferiore a 3 m e nessun appesantimento sul filo. É altresì vietato detenere sul luogo di pesca esche naturali e attrezzi non consentiti.
Per praticare la pesca all'interno delle zone no-kill e C&R è necessario annullare tutte e tre le caselle cattura della relativa giornata. Dalle zone no-kill e C&R è possibile spostarsi ai tratti fluviali ove è consentito il prelievo, fermo restando l'obbligo di esercitare la pesca con le stesse modalità consentite nelle zone no-kill e C&R e comunque senza mai effettuare il prelievo di pesci per l'intera giornata.
É assolutamente vietato detenere sul luogo di pesca esche naturali, nonché attrezzi ed esche non consentiti.
Il pesce deve essere recuperato e slamato con cura in acqua (fatte salve le situazioni ove ciò comporta un pericolo per l'incolumità del pescatore) per essere reimmesso immediatamente in loco;

o) <u>bandite di pesca (zone di riposo biologico integrali)</u>:
  n) fiume Adige: 55 m a monte e 55 m a valle dello sbarramento del Chievo;
  o) fiume Adige: 22 m a monte dello sbarramento ENEL di San Pancrazio;
  p) testa della risorgiva del Tramigna a Cazzano di Tramigna (laghetto Mora);
  - rio Molini in Comune di Brentino Belluno;
  - torrente Roselletta dall'origine sino alla barriera autostradale di Verona Est;
  - teste delle risorgive del Fibbio (laghetti Fontanon, Pescheria e Squarà);
  - fossa Pozza dall'origine presso l'ex oleificio a valle fino al ponticello in loc. Ferrazze per una lunghezza di circa 150 m;
  - torrente Fibbio dallo scarico della centrale idroelettrica di Montorio Veronese fino alla confluenza con il corso principale per una lunghezza di circa 200 m all'interno dell'area ex Sapel;
  - fiume Adige da 400 m sotto la diga del Chievo a valle per 300 m (il divieto riguarda anche l'entrata in acqua);

q) <u>ulteriori norme</u>: in tutte le acque in oggetto valgono le ulteriori norme regolamentari:
  - la pesca è vietata ad una distanza inferiore a 10 m, sia a monte che a valle, dalle dighe del Chievo e di Porto di San Pancrazio e dalle scale di rimonta funzionanti, dagli sbarramenti e dalle macchine idrauliche, ove con quest'ultimo termine si intendono le paratoie, le griglie, le chiuse, i molini. La distanza da rispettare riguarda sia la posizione in cui si trova il pescatore, sia quella dell'esca o dell'attrezzo in atto di pesca;
  - la pesca dagli sbarramenti e dalle macchine idrauliche è sempre vietata;
  - la pesca nelle acque della concessione è vietata dai ponti a transito autoveicolare;
  - è vietato l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva a una distanza inferiore a 30 m dai cavi delle linee elettriche aeree. Gli attrezzi devono essere smontati durante gli spostamenti da un luogo all'altro di pesca;
  - il permesso di pesca, sia annuale che temporaneo, deve essere debitamente compilato secondo le modalità (incluso l'obbligo di utilizzo della penna indelebile) stabilite dal concessionario ivi prescritte; qualora poi il pescatore intenda depositare il pescato, deve provvedere immediatamente a cerchiare la segnatura sulla tessera controllo-catture relativa ai singoli capi catturati;
  - il socio annuale o giornaliero dell'A.P.P.V. può usufruire di un solo permesso nell'arco della giornata. Il socio annuale non può utilizzare permessi giornalieri;
  - è vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sulle rive dei corsi o specchi d'acqua;
  - è vietata l'introduzione nelle acque pubbliche di qualunque specie ittica adibita all'uso come esca;
  - per quanto non diversamente stabilito dal presente decreto valgono le disposizioni previste dal regolamento regionale n. 1/2023.